



# COMUNE DI SAN GIOVANNI AL NATISONE

Provincia di Udine

Il Sindaco

ORDINANZA N. 17/2020 del 06/05/2020

Prot. 4557/2020

**OGGETTO: misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da covid-19: regolamentazione del mercato settimanale di soli generi alimentari, prodotti florovivaistici, abbigliamento per bambini e libri**

## I L S I N D A C O

**Richiamato** il Regolamento Comunale del Comune di San Giovanni al Natisone per il commercio su aree pubbliche approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 19 del 27/01/2011 Esecutivo dal 22/02/2011;

**Preso atto** che, a seguito delle disposizioni nazionali e regionali emanate per contrastare e contenere l'emergenza epidemiologica da Covid – 19, in data **10.03.2020** veniva adottata l'Ordinanza n. 5, che ordinava la sospensione del mercato settimanale sino a diversa e contraria disposizione;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26.04.2020 “*Disposizione attuative del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID – 19, applicabili sull'intero territorio nazionale*” che all'art. 1, lett. z prescrive: “...*Sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari*”;

**Richiamata** l'Ordinanza contingibile e urgente n. 12/PC del 03 Maggio 2020 del Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia “*Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID – 19*” che ordina:

“7. *che sia consentito l'esercizio dell'attività di commercio nella forma del mercato all'aperto e al chiuso o di analoga forma di vendita su area pubblica o privata di generi alimentari, prodotti florovivaistici, abbigliamento per bambini e libri nei comuni nei quali sia adottato dal Sindaco un apposito piano, consegnato ai commercianti, che preveda le seguenti condizioni minimali:*

- *nel caso di mercato all'aperto una perimetrazione;*
- *presenza di un unico varco d'accesso separato da quello di uscita e contingentamento delle presenze;*
- *per venditori e clienti uso obbligatorio di guanti monouso, mascherine e il mantenimento della distanza interpersonale di almeno 1 metro*”;

**Considerato** che la prossima giornata del mercato settimanale ricorre in data 07 maggio 2020, ed il Comune ha individuato il parcheggio di Piazza Aquileia come area per l'allestimento del mercato dei soli generi alimentari, prodotti florovivaistici, abbigliamento per bambini e libri, che consente il rispetto delle prescrizioni minimali indicate nell'Ordinanza contingibile e urgente n. 12/PC del 03 maggio 2020 del Presidente della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia;

**Rilevato**, in particolare, che l'area sopra descritta verrà opportunamente ed adeguatamente perimetrata, con contingentamento delle presenze, e prevederà un unico varco d'accesso separato dal varco di uscita come da Piano allegato alla presente Ordinanza, nel quale sono segnalati i posteggi dove potranno installarsi gli ambulanti fissi e precari;

**Visto** l'art. 7 della L. 241/1990 ai sensi della quale per provvedimenti caratterizzati da ragioni di celerità di procedimento (nel caso specifico consistenti nell'urgenza di dare immediata tutela all'interesse della sicurezza ed incolumità pubblica) non è comunicato l'avvio di procedimento;

**Richiamato** lo Statuto Comunale;

**Vista** la proposta operativa formulata dal Comandante del Corpo di Polizia Locale dell'UTI del Natisone, che corrisponde formalmente al contenuto ed al dispositivo del presente provvedimento;



# COMUNE DI SAN GIOVANNI AL NATISONE

Provincia di Udine

Il Sindaco

**Considerato** che il Sindaco in qualità di Rappresentante della comunità locale ha il potere di adottare Ordinanze Contingibili e Urgenti ai sensi delle norme di cui all' Art. 50 comma 5 del D. Lgs. 267 / 2000 (T.U.E.L.);

**Richiamata** la nota della Prefettura/UTG di Udine Prot. n. 17890 del giorno 05.03.2020;

## D I S P O N E

la Revoca della propria precedente ordinanza n. 14/2020 del 28/04/2020

## O R D I N A

**a far data dal 07 maggio 2020 (giornata di svolgimento del mercato settimanale) e per tutti i giovedì, fino a nuova ordinanza di revoca del presente provvedimento,**

- 1) La ripresa dello svolgimento del mercato settimanale per i soli settori merceologici dei generi alimentari, prodotti florovivaistici, abbigliamento per bambini e libri, con applicazione, per quanto compatibili, delle disposizioni contenute nel Regolamento del Comune di San Giovanni al Natisone per il commercio su aree pubbliche;
- 2) L'adozione del Piano predisposto dal Sindaco del Comune di San Giovanni al Natisone (allegato alla presente ordinanza) con indicazione dell'area all'interno del parcheggio di Piazza Aquileia, adeguatamente perimetrata e munita di un unico varco d'accesso separato dal varco di uscita, in cui si svolgerà il mercato settimanale dei soli generi alimentari, prodotti florovivaistici, abbigliamento per bambini e libri;
- 3) Durante lo svolgimento del mercato settimanale dovranno essere adottate le seguenti misure:
  - Sia mantenuto sempre un adeguato spazio per l'attesa dei clienti a distanza di almeno un metro l'uno dall'altro; in tal senso viene fatto obbligo agli esercenti di predisporre adeguate delimitazioni degli spazi antistanti il banco di vendita;
  - I clienti dovranno essere serviti uno solo per volta, sempre nel rispetto della distanza interpersonale;
  - Obbligo per commercianti e clienti di indossare guanti e mascherina;
  - Obbligo per commercianti e clienti di utilizzo dei guanti monouso;
  - Obbligo per i commercianti di mettere a disposizione per i clienti soluzioni idroalcoliche per l'igienizzazione delle mani;
  - Obbligo per i clienti di seguire un unico percorso unidirezionale che inizia nel varco di accesso al mercato e termina nel varco di uscita, rispettando in ogni momento la distanza di almeno un metro dalle altre persone;
  - Obbligo di confezionamento esclusivamente ad opera del venditore;
  - La permanenza degli utenti/clienti all'interno dell'area di mercato deve essere limitata al solo tempo indispensabile per l'approvvigionamento degli alimenti;
  - All'interno dell'Area perimetrata destinata al mercato sia ammessa la contemporanea presenza di un numero massimo di persone corrispondente a nr. 2 persone per ogni banco di vendita presente sul posto (*quindi per esempio per 5 banchi, sono ammesse al massimo 10 persone*), fermo restando l'obbligo di servire un solo cliente alla volta.
- 4) L'obbligo di ottemperare alle presenti prescrizioni grava sia nei confronti di chi opera nel mercato sia nei confronti di chi lo frequenta;



# COMUNE DI SAN GIOVANNI AL NATISONE

**Provincia di Udine**

**Il Sindaco**

**D I S P O N E**

- il Piano venga comunicato preventivamente a tutti gli esercenti del mercato settimanale;
- che la Polizia Locale dell'U.T.I. del Natisone, con il supporto dei volontari della Protezione Civile, sia incaricata della regolare esecuzione della presente Ordinanza e del suo rispetto;
- che il presente provvedimento venga reso noto ai cittadini e ai commercianti mediante l'utilizzo di ogni mezzo utile a garantire la massima e tempestiva informazione alla popolazione;
- che il presente provvedimento sia pubblicato all'Albo pretorio e sul sito web del Comune di San Giovanni al Natisone;

**A V V E R T E**

Che, salvo che il fatto costituisca reato, l'inottemperanza a quanto disposto dalla presente Ordinanza è punita con sanzione amministrativa prevista dall'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19.

All'intero procedimento si applicano le disposizioni di cui alla Legge 24.11.1981, n. 689 e s.m.i., per quanto compatibili con quanto stabilito dall'art. 4 del Decreto Legge 25 marzo 2020, n. 19.

**A V V E R T E**

che avverso alla presente Ordinanza ai sensi dell'art. 3, comma 4, della Legge 7.8.1990 n. 241 è ammesso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale del Friuli Venezia Giulia entro il termine di 60 (sessanta) giorni dalla pubblicazione in Albo pretorio comunale ai sensi dell'art. 29 del D. Lgs. 02.07.2010 n. 104, recante l'approvazione del nuovo codice del processo amministrativo (che ha abrogato la Legge n. 1034 del 1971) ovvero alternativamente, ricorso al Presidente della Repubblica entro il termine di 120 (centoventi) giorni decorrenti dalla data di pubblicazione del presente provvedimento, ai sensi dell'articolo 9 del decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.

**D I S P O N E**

1. che la presente Ordinanza venga preventivamente trasmessa al Signor Prefetto della Provincia di Udine ed al Sig. Presidente della Regione Autonoma del Friuli Venezia Giulia, in conformità a tutte le vigenti disposizioni inerenti al contrasto ed il contenimento del diffondersi del virus COVID – 19.
2. che la presente Ordinanza sia resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio on-line comunale e la comunicazione agli interessati.

*San Giovanni al Natisone, 06 maggio 2020.*



Il Sindaco  
Carlo dott. Pali

(Documento informatico sottoscritto digitalmente ai sensi  
del D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.)

COMUNE DI SAN GIOVANNI AL NATISONE  
PIANO MERCATO SETTIMANALE EMERGENZA EPIDEMIA COVID-19

